

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE****del 16 settembre 2011****che abroga la decisione di esecuzione 2011/508/UE relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania***[notificata con il numero C(2011) 6443]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/546/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2011/508/UE della Commissione <sup>(5)</sup>, stabilisce le misure di protezione contro la peste suina classica che devono essere applicate nelle parti del territorio della Lituania indicate nel suo allegato I.

(2) La Lituania ha adottato misure finalizzate ad eradicare tale malattia nelle zone elencate nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/508/UE. Dalle informazioni fornite da tale Stato membro risulta che queste misure si sono dimostrate efficaci.

(3) Occorre pertanto abrogare la decisione di esecuzione 2011/508/UE.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione 2011/508/UE è abrogata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2011

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 209 del 17.8.2011, pag. 53.